

Repertorio n.

Raccolta n.

**CONTRATTO DI RETE.**  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ..... il giorno ..... del mese di .....

In ..... Via .....

Avanti a me Dott. ...., Notaio in ....., iscritto al Collegio Notarile del Distretto di ....., sono presenti i signori:

- Tizio..... che interviene nel presente atto in qualità di **imprenditore individuale**, esercente l'impresa condotta con la ditta "....." corrente in ....., ....., iscritto presso il Registro delle Imprese di ..... codice fiscale ....., R.E.A....., p.I.V.A.;

- Caio ..... e Sempronio....., che intervengono nel presente atto in qualità di unici soci amministratori e quindi legali rappresentanti della società:

"..... S.N.C. di Caio ....." con sede in .... via.... capitale sociale ..... iscritta presso il Registro delle Imprese di ..... numero di iscrizione e codice fiscale ....., R.E.A....., al presente atto congiuntamente legittimati ai sensi dell'art. .... dei patti sociali;

- Mevio ..... che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società

"..... S.R.L.", con sede in .... via.... capitale sociale ..... iscritta presso il Registro delle Imprese di ..... numero di iscrizione e codice fiscale ....., R.E.A....., al presente atto legittimato ai sensi dell'art. .... dei patti sociali;

.....

.....

.....

della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue.

**PREMESSO**

a) che il signor Tizio esercita, quale imprenditore individuale, un'attività di coltivazione del fondo....., come risulta dal Registro delle Imprese di ....., nel quale sono dichiarate le seguenti attività: "cod. ... attività di coltivatore diretto del fondo;

b) che, ai sensi dell'art.... dei patti sociali, l'oggetto sociale della società "..... S.N.C. di Caio ....." prevede, fra l'altro, lo svolgimento delle seguenti attività: "la coltivazione del fondo, nonché le attività connesse di trasformazione e commercializzazione dei prodotti del fondo";

c) che, ai sensi dell'art.... dei patti sociali, l'oggetto sociale della società ".....S.R.L." prevede, fra l'altro, lo svolgimento delle seguenti attività: "la coltivazione del fondo, l'allevamento di animali, e le attività connesse ai sensi dell'art.2135 c.c."

d) che, pertanto, le imprese partecipanti, in qualunque forma organizzate, condividono l'esercizio delle attività di coltivazione e produzione agricola, nonché attività connesse, quali la trasformazione di prodotti agricoli;

e) che, al fine di accrescere la competitività di tali imprese sul mercato nell'esercizio delle attività di cui al punto d), ed in particolare la capacità di affermazione del prodotto sul mercato, i comparenti convengono che sia necessario caratterizzare i prodotti alimentari commercializzati per l'elevato standard qualitativo e per il rigoroso rispetto di parametri predefiniti in specifici disciplinari di produzione, pubblicizzati e resi riconoscibili presso i consumatori finali;

f) che gli stessi convengono altresì che tale obiettivo possa essere realizzato mediante la produzione e la trasformazione di prodotti alimentari e zootecnici esclusivamente con il metodo di produzione biologica;

f) che a tal fine, gli stessi sono venuti alla determinazione di stipulare un contratto di rete, ai sensi degli artt.4 ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009, convertito nella L. 9 aprile 2003 n.33, modificata ed integrata con la L.23 luglio 2009 n.99;

tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, fra le parti si conviene e stipula quanto segue.

#### Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il signor Tizio, in qualità di imprenditore individuale, la società “..... S.N.C. di Caio .....” e la società “.....S.R.L.”, queste ultime come rappresentate, convengono di stipulare un contratto di rete e pertanto si obbligano a svolgere l’attività di produzione e di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici esclusivamente secondo il metodo di produzione biologica, nonché a commercializzare detti prodotti con il marchio “RETE.....”, il tutto in conformità a specifici disciplinari e regolamenti predefiniti.

Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituite potrà essere presentata e identificata con il nome e il logo “RETE ..... ”.

#### Art. 2) OBIETTIVI STRATEGICI

Le parti convengono e si dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, l’obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione delle imprese partecipanti sul mercato nazionale ed internazionale mediante la certificazione di qualità del prodotto e un’adeguata comunicazione delle suddette qualità.

Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all’art.1 dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell’obiettivo convenuto.

#### Art. 3) PROGRAMMA DI RETE.

Il programma di rete consiste:

- nella predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi ad ogni fase della produzione, della trasformazione e del trasporto dei prodotti, in conformità alle regole del metodo di produzione biologica, a cui ogni impresa partecipante dovrà attenersi;
- nella nomina di un unico Ente di Certificazione;
- nella partecipazione a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l’immagine, l’attività e la professionalità delle imprese partecipanti;
- nella definizione di linee comuni di marketing e di packaging;
- nella nomina di un’Agenzia comune per l’organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
- nell’organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento sui temi della certificazione e del marketing;
- nella registrazione di un marchio comune, e nell’esercizio di ogni azione di tutela dello stesso.

#### Art. 4) OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

Le imprese sono obbligate:

- ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti adottati dal comitato di gestione;
- a non servirsi di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni diversi da quello comune per la commercializzazione dei prodotti certificati;
- ad attenersi alle decisioni del comitato di gestione ai fini dell’utilizzo del marchio;
- ad inserire sulle confezioni dei propri prodotti commercializzati con il marchio “RETE ... ”, un “codice di tracciabilità”, secondo le modalità fissate dal comitato di gestione, allo scopo di fornire al consumatore uno strumento per risalire alle fasi del percorso di filiera a cui i prodotti stessi sono stati sottoposti;
- a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall’attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti;

.....  
.....  
.....  
Al fine di consentire più efficaci controlli sul rispetto dei disciplinari e dei regolamenti, nell'interesse comune di tutti i partecipanti alla rete, ognuno di essi è obbligato a consentire:

- a) il libero accesso durante il normale orario di lavoro ai terreni o alle sedi degli impianti di produzione, trasformazione e/o conservazione;
- b) l'ispezione di apparecchiature e magazzini, dei documenti relativi alle lavorazioni e ai prodotti, nonché delle scritture contabili e fatture;

.....  
.....  
.....  
Ogni partecipante al contratto ha diritto di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete.

#### Art. 5) FONDO COMUNE

Oltre a quanto convenuto nell'articolo che precede, le parti si obbligano ad eseguire i seguenti conferimenti in denaro:

Tizio ..... Euro  
"..... S.N.C. di Caio ....." Euro  
".....S.R.L." Euro

Detta somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato a "RETE....." entro e non oltre giorni .... dalla richiesta di versamento inviata dal comitato di gestione della rete tramite qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete contrattuale. Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il .... di ogni anno.

Ogni partecipante si obbliga altresì a corrispondere contributi integrativi per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali.

La misura dei contributi, ordinari ed integrativi, è proposta annualmente dal comitato di gestione in sede di relazione previsionale, e deve essere approvata dai partecipanti a maggioranza dei due terzi. Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro otto giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo.

Il socio, inoltre, è tenuto a rimborsare alla rete le spese da questa sostenute per particolari prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno predisposto dal comitato di gestione.

Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da un singolo contraente in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate.

In caso di ritardo nell'adempimento del pagamento della somma, sarà dovuto un interesse di mora pari a .... senza necessità di preventiva costituzione in mora da parte del comitato di gestione della rete.

Qualora il ritardo si protragga per oltre .... giorni dalla richiesta di versamento, il comitato di gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. e dell'art.13 del presente contratto.

#### Art. 6) COMITATO DI GESTIONE

L'attuazione del programma di rete è affidata ad un comitato di gestione costituito da un rappresentante di ogni impresa partecipante, fino ad un massimo di sette.

Qualora i partecipanti alla rete siano più di sette, il comitato di gestione sarà composto da cinque o da sette componenti, nominati a maggioranza, calcolata per capi, dai partecipanti alla rete. La durata del mandato è decisa all'atto della nomina. Possono essere nominati quali componenti del comitato di gestione solo le imprese partecipanti.

Gli imprenditori individuali potranno farsi rappresentare nel comitato di gestione da un procuratore munito di procura speciale autenticata.

Le società dovranno partecipare al comitato di gestione in persona del legale rappresentante pro tempore.

#### Art.7) ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE.

Il comitato di gestione nomina al suo interno un presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art.2381 primo comma c.c., nonché un vice presidente, che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del presidente, con le medesime funzioni.

Copia della decisione di nomina del presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti.

Il comitato di gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno una volta al mese, nell'ambito del territorio nazionale. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del comitato di gestione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Al di fuori della riunione mensile le decisioni del comitato di gestione sono assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del comitato di gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax, al presidente, entro giorni due dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione.

Il comitato di gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste.

Le decisioni del comitato di gestione, comprese la nomina del presidente e del vicepresidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal presidente o dal vicepresidente e riportato in un libro vidimato.

#### Art.8) COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE.

Al comitato di gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art. 4 ter, lett.e, della Legge citata in premessa, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto.

Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) predisporre i disciplinari ed i regolamenti di qualità;
- b) verificare la conformità ad essi dell'attività e dei metodi di produzione praticati dalle imprese partecipanti;
- c) accertare l'uso corretto del marchio da parte delle imprese partecipanti;
- d) scegliere e designare l'Ente di Certificazione unitario;
- e) scegliere e designare l'Agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
- f) stipulare contratti di pubblicità di qualsiasi natura;
- g) sottoscrivere convenzioni e affittare spazi presso fiere e mercati;

.....

#### Art.9) RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE CONTRAENTI

A coloro che sono nominati presidente e vice presidente è conferito il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti, sia individualmente sia collettivamente intese, nei limiti previsti dal presente contratto, per il compimento degli atti decisi dal comitato di gestione.

Il rappresentante dovrà legittimarsi al compimento dell'atto mediante esibizione dell'estratto autentico del libro delle decisioni del comitato di gestione recante sia la decisione della sua nomina alla carica sopra indicata sia la decisione in ordine al compimento dell'atto.

Qualora il rappresentante agisca in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al contratto dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "per la Rete .....", valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte.

#### Art.10) MATERIE RISERVATE ALLA DECISIONE DEI PARTECIPANTI.

Qualora i partecipanti alla rete siano più di sette, gli stessi decidono, a maggioranza calcolata per capi:

- in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio della s.p.a. e presentato dal comitato di gestione entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;
- in ordine all'approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all'attività che il comitato di gestione intende svolgere nell'anno solare successivo;
- in ordine alla nomina dei componenti del comitato di gestione.

Il Presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 15 (quindici) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

#### Art.11) MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI

Possono aderire al contratto le imprese che svolgono le attività di produzione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare, ai sensi dell'art.1332 c.c., al comitato di gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione e la sede legale dell'Impresa;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.

Per le società deve essere inoltre presentato:

- h) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;
  - i) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente;
- Sulla domanda di ammissione delibera il comitato di gestione nella sua prima riunione utile.

In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale, oltre al contributo ordinario per l'anno successivo e all'eventuale contributo straordinario.

#### Art.12) RECESSO

Salvo quanto previsto nell'art.5 del presente contratto, ogni partecipante può recedere liberamente con dichiarazione che deve pervenire al presidente del comitato di gestione entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 31 dicembre del medesimo anno.

Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal 31 dicembre dell'anno successivo.

In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

#### Art.13) CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli articoli 4 e 5, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del comitato di gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni quindici.

L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Resta salva la facoltà del comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.

#### Art.14) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di rete cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.

#### Art.15) MUTUO DISSENSO E CONDIZIONI RISOLUTIVE

Il contratto di rete può essere risolto preventivamente per mutuo dissenso dai partecipanti.

Il presente contratto è soggetto altresì alle seguenti condizioni risolutive, non retroattive, alternative fra loro:

- partecipazione al contratto di meno di tre imprese, per effetto di recesso o di risoluzione per inadempimento di altri partecipanti;
- .....
- .....